



## COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 13 Reg. Delib.

**OGGETTO: D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507- TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **10.15** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A
1)	GUARNA ANTONIO	x	
2)	FOTI FRANCESCO	x	
3)	CREA GIUSEPPE	x	
4)	BARBARO DEMETRIO ORESTE		x
5)	CUZZUCOLI GIUSEPPE	x	
6)	MINNITI SANTO	x	
7)	FOTI ANTONINO	x	
8)	TRIPODI FORTUNATO	x	
9)	ROMEO CARMELO	x	
10)	MACHEDA BRUNO	x	
11)	BENEDETTO GIAMPIERO	x	
12)	ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE	x	
13)	CUZZUCOLI GIUSEPPE	x	
14)	NISI LORIS MARIA		x
15)	SURACI UGO	x	
16)	FOTI GIOVANNI	x	
17)	ZACCURI GIUDITTA ELIANA		x
	Totale	14	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.

Il Sindaco- Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il quinto punto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Responsabile del Settore Finanziario.

Interviene il consigliere Suraci il quale riferisce: *“Questa manovra colpisce, in maniera indiscriminata i cittadini. Non si tiene conto, infatti, dei bisogni e delle condizioni economiche- sociali”*.

Il Sindaco precisa le ragioni per cui si rende improrogabile un aumento della tariffa, ricordando che la tariffa, applicata, sino ad oggi, risulta la più bassa tra quelle applicate nei comuni limitrofi e nei comuni delle stesse dimensioni demografiche.

Il consigliere Tripodi chiede di sapere quali servizi verranno finanziati con il gettito derivante dalla nuova entrata ed i costi degli stessi .

Il Sindaco comunica, al riguardo, che il progetto relativo alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti , in fase di elaborazione e che vede coinvolti altri comuni e la Provincia, prevede anche la raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti. Ogni Comune potrà scegliere le modalità di svolgimento della raccolta ed servizi aggiuntivi (quali lo spazzamento, la pulizia delle spiagg, ecc). Il costo sarà attribuito ad ogni singolo Comune in ragione dei servizi resi e delle modalità di svolgimento, oltre che dal numero di abitanti. Il Sindaco, dopo la discussione in aula, invita i Consiglieri a votare l'argomento in oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile del Settore Finanziario;

Udita la discussione in aula;

Premesso che:

- il Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 69, comma 1, del citato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, testualmente recita: *“1.Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.”*
- l'art. 33 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha modificato l'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nonché il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, stabilendo che la data di soppressione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è fissata dai termini previsti per il regime transitorio, disciplinato dall'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, durante il quale i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa introdotta dal richiamato D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- l'art. 31, comma 23, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero

costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;

- l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26, prevede che, sino all'anno precedente l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate:

a) dall'art. 31, comma 7, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente ai criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottati per le tariffe vigenti negli anni 1998 e 1999;

b) dall'art. 31, comma 23, della stessa Legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente alla deroga delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

*“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*

*1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*

Dato atto che la competenza

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:

*“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dato atto che che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 10 del 31/03/1995, modificato con delibera C.C. n. 12 del 20/03/2002, ha dato applicazione all'art. 65 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Richiamati:

- la Circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della “tariffa Ronchi”, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

- l'art. 1, comma 183, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita *“i criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica*

27 aprile 1999, n. 158”, sancendo, così, che la superficie di riferimento da porre a base di calcolo della TARSU, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.

Dato atto che:

1. che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. 208/2008, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice in materia ambientale, il regime di prelievo adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per il 2009;
2. che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L. 194/2009, all’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, le parole “entro il 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2010” e pertanto, nelle more di approvazione del nuovo regolamento attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall’art. 238, comma del D. Lgs. 152/2006, il passaggio della TARSU alla TIA, va inteso come una facoltà;
3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Circolare n. 3/DF dell’ 11 Novembre 2010, avente ad oggetto “Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) – Tariffa di Igiene Ambientale di ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo” ha chiarito che “Dal combinato disposto dell’insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, emerge che i regolamenti Tarsu e TIA1, già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2” e che, pertanto, per i “Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di Tarsu [...] non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la Tarsu [...]”;
4. tale orientamento ministeriale è stato confermato anche dalla Corte dei Conti sez. Lombardia, che con il parere n.21 del 28.01.2011, previo un excursus storico di tutte le fonti normative che hanno disciplinato la contribuzione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così chiaramente si è espressa: “In altri termini, alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame ( in particolare, i commi 1 ed 11 dell’art.238 del D.lgs. n.152/2006), emergerebbe che i regolamenti TARSU e TIA ex decreto Ronchi (c.d. TIA1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex d.lgs. n.152/2006 (c.d. TIA2) oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell’art.238 d.lgs. n.152/2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la c.d. TIA2” e che la medesima Corte dei Conti considera quale soluzione prospettabile e possibile per i Comuni che non abbiano già optato per il passaggio alla TIA “... di continuare ad applicare la TARSU alla stregua del proprio regolamento ancora vigente ( ex art.238, comma 11 e art.264, comma 1 lett. i) del d.lgs. n.152/2006)”;

Esaminato il prospetto dei costi, predisposto dal competente Responsabile del Servizio, le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012	
Ricavi	accertamenti previsti
	€
CAP. 290 ENTRATA - PROVENTI TARSU	420.000,00
	€
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>420.000,00</b>
costi	previsti
	€
Retr. Netturbini e oneri riflessi	84.700,00
	€
irap	5.400,00
	€
tassa conf. In discarica	230.000,00
	€
acq. di materie prime	3.200,00
	€
prestazioni di servizi raccolta rifiuti	32.000,00
	€
spese gestione automezzi - (quota parte cap. 580-581-583-584-585)	32.000,00
	€
assunz. Straord. Autista cap. 8913	42.000,00
	€
<b>TOTALE</b>	<b>429.300,00</b>
percentuale di copertura	97,83%

Considerato che il gettito complessivo della Tassa non deve superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Richiamato il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/1995, modificato con delibera C.C. n. 12 del 20/03/2002;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 15.06.2012;

VISTI:

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. 208/2008;
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000;
- il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Richiamati i pareri favorevoli resi dal responsabile del Settore Urbanistica , LL.PP. e Servizi, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, che qui vengono integralmente trascritti;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :

Consiglieri presenti e votanti n.13 astenuti n.1 (Cozzucoli cl.64)

Voti favorevoli n.9 voti contrari n.4 (Zampaglione, Tripodi , Suraci ,FotiG.)

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI AUMENTARE, per l'anno 2012, le tariffe in vigore al 31/12/2011, solo con riferimento alla categoria civile abitazione, applicando di conseguenza il seguente piano tariffario per l'anno 2012:

N.	Categoria	Tariffa per unità di superficie (€ per mq.)
<b>1</b>	<b>Civili abitazioni</b>	<b>€. 1,56</b>
<b>2</b>	<b>Uffici professionali</b>	<b>€. 2,19</b>
<b>3</b>	<b>Attività commerciali e artigianali</b>	<b>€. 3,60</b>
<b>4</b>	<b>Stabilimenti industriali</b>	<b>€3,60</b>
<b>5</b>	<b>Alberghi e ristoranti</b>	<b>€. 3,72</b>

2. DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, il gettito complessivo della Tassa in € 420.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 97,83 per cento;
3. DI DARE ATTO che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
4. DI DISPORRE che l'Ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
5. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Sindaco, dato esito della votazione, invita i Consiglieri a votare per dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la richiesta avanzata dal Sindaco;

Visto l'art.134 del d.lgs.vo n.267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:

Votanti n.13 voti favorevoli n.9 voti contrari n.4 (Zampaglione, Tripodi ,Suraci , FotiG.)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allontana il consigliere Giuseppe Cuzzucoli (classe 64)

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il responsabile del settore Urbanistica, LL.PP. e Servizi  
f.to Arch. Antonino Claudio Diano

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del settore finanziario  
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

---

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on-line* al n.ro \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il messo comunale

- Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata oggi \_\_\_\_\_ all'albo pretorio.

Montebello Jonico,

Il Segretario comunale  
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

---

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione);
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).

Montebello Jonico,

Il Segretario comunale  
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

---

E' copia conforme all'originale

Montebello Jonico,

Il Segretario comunale  
dott.ssa Patrizia Bognoni

